

Progetto Sicurezza – Artigianato e PMI più prevenzione – meno rischi minori costi

Finalità

Migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso la formazione continua delle maestranze e la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche, produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori di rischio presenti nell'ambiente di lavoro.

Beneficiari

Le imprese iscritte (al 1° gennaio dell'anno precedente (*) a quello nel quale si richiede il contributo) ad entrambi i fondi:

- Fondo Assistenza (C.I.A.);
- Fondo Sostegno Reddito (F.S.R.).

(*) esempio: domanda presentata entro aprile 2008, occorre essere iscritti ad entrambi i fondi al gennaio 2007.

Requisiti generali per l'ammissione

- ♦ **Le aziende devono essere in regola con tutta la normativa in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro ed essere in grado di dimostrare un minimo di capacità di gestione della prevenzione:**

N.O. Punteggio

1.	1	Avere nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed effettuato le relative comunicazioni agli enti competenti.
----	---	--

2.	3*	Avere effettuato periodicamente la valutazione dei rischi e avere redatto il documento di valutazione dei rischi a prescindere dal numero degli addetti (L'ultima valutazione dei rischi con il relativo programma delle misure di miglioramento deve essere stata effettuata da non più di tre anni). ♦ N.B.: il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere stato consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero nella unità produttiva (lett. b., punto 1., art. 19 [Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza] del D.Lgs 626/94 e s.m.i.).
----	----	---

3.	3*	Avere effettuato la valutazione del rischio chimico (compreso rischio polveri) ai sensi del titolo VII bis del D.Lgs 626/94 e s.m.i. da non più di tre anni . (esclusioni: attività d'ufficio, attività di assemblaggio senza uso di colle, panifici e pasticcerie, installazione impianti elettrici, confezioni abbigliamento, pubblici esercizi, commercio, autotrasporti, estetiste e attività similari).
----	----	---

* **Le aziende che hanno adempiuto una tantum senza aggiornare periodicamente le valutazioni avranno punteggio 0 (zero).**

4.	1	Avere aggiornato la valutazione dell'esposizione al rumore in base alle indicazioni del D.Lgs 195/06 (il termine per l'adeguamento scadeva il 15 dicembre 2006).
----	---	---

5.	1	Avere effettuato la valutazione dell'esposizione alle vibrazioni in base al D.Lgs 187/05 (tutte le attività in cui si usano attrezzature che possono trasmettere vibrazioni al sistema mano - braccio, es.: falegnamerie,
----	---	--

[Handwritten signatures and initials]

		metalmecchaniche, autoriparazioni, ecc. o al corpo intero, es.: autotrasporti, movimento terra, ecc.). Il termine per l'adempimento era fissato al 31 dicembre 2005.
--	--	--

6.	2	Essere in regola con gli adempimenti di prevenzione incendi (certificato di prevenzione incendi in corso di validità, o progetto approvato da non più di tre anni) vedi elenco allegato delle attività soggette (si evidenziano quelle più comuni).
----	---	--

7.	3	Avere predisposto il piano di emergenza interno (per tutte le aziende soggette a CPI, vedi sopra e per tutte le aziende con più di 10 addetti) o le procedure minime per la gestione delle emergenze incendio e pronto soccorso.
----	---	---

N.B.: Le aziende che non hanno effettuato (anche in forma semplificata) tutti gli adempimenti sopra indicati non sono ammissibili perchè non in regola con la normativa vigente.

8.	2 ^{1, 2}	Avere effettuato per tutti i lavoratori la formazione di cui all'art. 22 del D.Lgs 626/94 in conformità ai programmi individuati dall'OPTA di Siena.
----	-------------------	---

9.	2 ²	Avere individuato e formato gli addetti al pronto soccorso e all'antincendio in conformità ai programmi di formazione individuati dall'OPTA di Siena.
----	----------------	--

10.	2 ^{1, 2}	In caso di datore di lavoro autonomato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 626/94 e s.m.i.: deve avere effettuato un corso di formazione in conformità ai programmi di formazione individuati dall'OPTA di Siena. In caso di Responsabili nominato ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. questo deve avere effettuato la formazione prevista dal D.Lgs 195/03 e dell'accordo stato regioni del 26 gennaio 2006.
-----	-------------------	--

11.	2 ¹	Aver fatto richiesta del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza TERRITORIALE all'OPTA, ovvero aver provveduto alla formazione e all'aggiornamento periodico del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (<u>se interno</u>) in conformità ai programmi di formazione individuati dall'OPTA di Siena ed aver provveduto alla comunicazione del nominativo all'OPTA stessa ogni tre anni e alla presentazione dell'attestato di formazione. ♦ N.B.: il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve aver ricevuto tutte le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali (lett. e., punto 1., art. 19 [Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza] del D.Lgs 626/94 e s.m.i.).
-----	----------------	---

12.	3	Avere un programma di formazione/aggiornamento dei lavoratori in materia di sicurezza e prevenzione che preveda almeno 4 ore di formazione/anno per almeno la metà dei lavoratori in forza.
-----	---	--

13.	1	Avere nominato il medico competente (praticamente tutte le aziende di produzione e per le aziende di servizi se hanno videoterminalisti, movimentazione carichi, vibrazioni, agenti chimici).
-----	---	--

¹ le aziende che hanno effettuato formazione non conforme ai programmi stabiliti dall'OPTA, es.: datori di lavoro corsi di 16 ore invece che di 24, lavoratori meno di 8 ore (sono ammissibili solo attestati da cui si possa ricavare le ore effettive di corso) avranno un **punteggio pari a 1**.

² le aziende che non hanno effettuato questa formazione obbligatoria (per datori di lavoro corso almeno di 16 ore, per RLS corso almeno di 32 ore, per addetti al pronto soccorso e antincendio vedi programmi OPTA, per lavoratori non c'è minimo di orario ma contenuti conformi al DM 16.01.97) **punteggio pari a 0**

14.	1	Essere in possesso delle idoneità alla mansione per tutti i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.
15.	1	Avere effettuato il sopralluogo annuale con il Medico competente .
16.	1	Avere effettuato la riunione periodica annuale (solo aziende con più di 15 dipendenti).
17.	2	Avere effettuato regolarmente le verifiche degli impianti di terra (ogni 2 o 5 anni) da parte di soggetto abilitato dal Ministero delle attività produttive, come previsto dal DPR 462/01.
18.	1	Essere in possesso della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico , o di altra documentazione equivalente. (L. 46/1990 e s.m.i.)
19.	1	Aver provveduto alla consegna dei D.P.I. ed avere in atto una procedura per la distribuzione e gestione dei dispositivi stessi (redazione schede - registro - ecc.).

Nota: Il punteggio di cui sopra spetta anche alle aziende non soggette a taluni adempimenti.

♦ **Le aziende devono avere in atto alcune procedure di gestione della sicurezza:**

20.	3	Avere una procedura aziendale per l'aggiornamento sulle normative relative alla sicurezza.
21.	3	Avere istituito un piano di gestione degli adempimenti con scadenza periodica

♦ **Le aziende devono avere un buon rapporto tra infortuni e personale occupato:**

22.	6	Non avere riportato negli ultimi tre anni infortuni (esclusi in itinere)
-----	---	--

ovvero

23.	5	Non avere riportato negli ultimi due anni infortuni (esclusi in itinere)
-----	---	--

ovvero

24.	3	<ul style="list-style-type: none"> Non avere riportato negli ultimi due anni infortuni (esclusi in itinere) con assenza dal lavoro superiore a 30 gg. Negli ultimi due anni, avere un rapporto tra personale occupate e gg. infortuni pari o inferiore a: 4 gg. infortuni ogni lavoratore occupato.
-----	---	---

ovvero

25.	2	<ul style="list-style-type: none"> Non avere riportato negli ultimi due anni infortuni (esclusi in itinere) con assenza dal lavoro superiore a 30 gg. Negli ultimi due anni, avere un rapporto tra personale occupate e gg. infortuni compreso tra: 5 e 6 gg. infortuni ogni lavoratore occupato.
-----	---	---

ovvero

26.	1	<ul style="list-style-type: none"> Non avere riportato negli ultimi due anni infortuni (esclusi in itinere) con assenza dal lavoro superiore a 30 gg. Negli ultimi due anni, avere un rapporto tra personale occupate e gg. infortuni compreso tra 7 e 8 gg. infortuni ogni lavoratore occupato.
-----	---	--

Condizioni e misura del contributo

Per l'ammissione al contributo l'azienda dovrà raggiungere un punteggio come da prospetto che segue:

<input type="checkbox"/>	Punteggio ottenuto	43/45	sconto premio Inail 20% (**)
<input type="checkbox"/>	Punteggio ottenuto	40/42	sconto premio Inail 15%
<input type="checkbox"/>	Punteggio ottenuto	37/39	sconto premio Inail 10%
<input type="checkbox"/>	Punteggio ottenuto	34/36	sconto premio Inail 5%

(**) La percentuale verrà calcolata sul premio complessivo Inail dell'anno:
rata + regolarizzazione (escluso contributi associativi).

Entità del contributo:

Il contributo erogato non potrà essere inferiore a 100,00 euro e superiore a 2.500,00 euro.

Modalità dell'intervento:

L'azienda deve presentare la domanda di richiesta alla CIA/FSR **entro il 30 aprile di ogni anno:**


- **entro il 30/04/2008, per l'anno 2007** - in questa ipotesi
 - l'azienda deve aver adempiuto alle misure previste ai precedenti punti da 1. a 21. ed essere in regola al dicembre 2007;
 - deve dichiarare (dimostrare) di avere in atto procedure per la gestione della sicurezza: punti 22. e 23. al momento della presentazione della domanda di contributo;
 - - per l'andamento infortunistico: punto 22. si considera il triennio 2005-2007;
 - - per l'andamento infortunistico: punti da 23. a 26. si considera il biennio 2006-2007;
 - il contributo viene calcolato sul totale della rata (pagata il 16 febbraio 2007) e della regolarizzazione (pagata 16 febbraio 2008).
- **entro il 30/04/2009, per l'anno 2008** - in questa ipotesi
 - l'azienda deve aver adempiuto alle misure previste ai precedenti punti da 1. a 21. ed essere in regola al dicembre 2008;
 - deve dichiarare (dimostrare) di avere in atto procedure per la gestione della sicurezza: punti 22. e 23. al momento della presentazione della domanda di contributo;
 - - per l'andamento infortunistico: punto 22. si considera il triennio 2006-2008;
 - - per l'andamento infortunistico: punti da 23. a 26. si considera il biennio 2006-2007;
 - il contributo viene calcolato sul totale della rata (pagata il 16 febbraio 2008) e della regolarizzazione (pagata 16 febbraio 2009).

Per la richiesta l'azienda utilizza la modulistica approvata dall'Ente bilaterale (sotto forma di autocertificazione), allegandovi la documentazione richiesta.

Il controllo della documentazione, i tempi e modalità di erogazione del contributo saranno anch'esse definite dall'Ente Bilaterale.



22 GIUGNO
Siena - ~~27~~ marzo 2007









Progetto sperimentale:

Il presente accordo viene definito in via sperimentale per gli anni **2008/2007** e **2009/2008**. Dopodiché, le Parti sociali si incontreranno per valutare, anche sulla base dei risultati ottenuti, una eventuale proroga o una ridefinizione del progetto per gli anni successivi.

La presente intesa sarà inviata all'Ente Bilaterale provinciale "CASSA INTEGRAZIONE ASSISTENZA" per gli adempimenti di propria competenza.

Letto, approvato, sottoscritto.

<p>◆ CNA</p> <p>- Massimo Guasconi: </p> <p>- Lido Martinucci: </p>
<p>◆ CGIA</p> <p>- Giorgio Fuochi: </p> <p>- Marcello Alessandri: </p>

<p>◆ CGIL</p> <p>- Paola Bittarello: </p>
<p>◆ CISL</p> <p>- Massimo Umiliati: </p>
<p>◆ UIL</p> <p>- Sandro Santinami: </p> <p>CAMERA SINDACALE PROVINCIALE Via Gandolfi, 64 - 53100 SIENA</p>